



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Deliberazione n. 7 del 28/07/2015 - Atti n. 10436 del 28/07/2015 – Fascicolo 2.10/2015/316

Oggetto: Ricorsi:

L'anno 2015, il giorno 28 del mese di Luglio alle ore 10.00, in Viale Piceno n. 60 si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale; il Consiglio si è riunito presso la sede dell'Azienda previa convocazione inviata per mezzo di posta elettronica certificata nonché agli indirizzi mail di ogni componente per conto del Presidente del CDA il giorno 16/07/2015 (Prot. Uff. ambito n. 9859 del 16/07/2015).

Sono presenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Giancarla Marchesi	Presidente	X	
Sonia Maria Cagnoni	Vicepresidente		X
Federico Lorenzini	Consigliere	X	
Vincenzo Rocco	Consigliere		X
Giuseppe Russomanno	Consigliere	X	

Sono presenti per il Collegio dei Revisori:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Pietro Pilello	Presidente	X	
Pio Di Donato	Componente	X	
Luigia Riva	Componente	X	

L'Avv. Italia Pepe in ossequio allo Statuto aziendale ed alla Deliberazione n.7 del 29/05/2014 assume le funzioni di Segretario Verbalizzante assistita dal personale della Segreteria di Direzione con funzione di Segreteria del Consiglio di Amministrazione nella persona della Dr.ssa Sara Ferrero.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno;

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;

RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Direttore Generale Avv. Italia Pepe ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

con n. 3 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;
- 2) di incaricare il Direttore ed i Responsabili dei competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
- 3) data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con gli stessi voti unanimi e con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Oggetto: Ricorsi:

RELAZIONE TECNICA:

FIMMET SRL

In data 08/07/2015 (prot. uff. Amb. n. 9356) è stato notificato decreto di citazione diretta a giudizio nei confronti di _____ e della società _____, in persona dell'Amministratore Unico in quanto presso lo stabilimento in _____ (_____)

- veniva effettuato uno scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura contenenti sostanze pericolose in assenza di autorizzazione superando i valori limite fissati nella tabella n. 5 dell'allegato 5 alla parte terza del Dlgs 152/06
- poneva in esercizio uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione
- realizzava e gestiva una discarica non autorizzata di rifiuti speciali pericolosi a vantaggio e comunque nell'interesse della suddetta società;

Sono state indicate come parti offese il Comune di Pieve Emanuele, la Provincia di Milano e la regione Lombardia.

La citazione dell'Imputato è stata disposta per il 05/10/2015 alle ore 09.30 informando le parti offese della possibilità di costituirsi come parti civili.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

La Provincia di Milano – Settore Avvocatura - inoltrava all'Ufficio d'Ambito il suddetto decreto in data 8/07/2015 (Prot. Uff. Ambito n.9356) per la parte inerente lo scarico in pubblica fognatura non autorizzato con superamento dei valori limite.

A seguito di verifiche d'Ufficio è emerso agli atti un primo esito di accertamento analitico di cui ai verbali di campionamento n.571 – 572 – 573 (Prot. prov. Mi.n.43258 del 07/02/2013) su di un refluò prelevato presso l'impianto della il 29/11/2012 da Amiacque s.r.l. - nell'ambito del programma di controlli da questa posti in essere - dai quali si evince il superamento dei limiti tabellari per svariati parametri.

Successivamente il 13/05/2013 veniva inoltrato ulteriore accertamento analitico (Prot. prov. Mi.n.122974) su di un refluò prelevato presso l'impianto il 22/03/2013 che nuovamente dava atto di mancato rispetto dei limiti di legge allo scarico in pubblica fognatura.

Amiacque dava atto di aver provveduto ad informare l'Autorità Giudiziaria .

Il 20/05/2013 la Segreteria Tecnica per l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano oggi Ufficio d'Ambito-Azienda Speciale non avendo agli atti l'Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura rilasciata all'Impresa .., ne faceva istanza al Comune di Pieve Emanuele (cui competeva in passato il rilascio di titoli autorizzatori allo scarico in pubblica fognatura). Il Comune il 21/05/2013 confermava di non avere agli atti né un titolo autorizzatorio emesso in favore di né tantomeno un'istanza da questa avanzata.

Nella medesima data la richiesta veniva altresì rivolta ad AMIACQUE s.r.l. che confermava l'esercizio dello scarico non autorizzato.

Il 31/05/2013 (Prot. prov. Mi.n. 142263) la Polizia Provinciale, su richiesta della Segreteria Tecnica per l'Ufficio d'Ambito del 22/05/2013 e del 28/05/2013 segnalava che l'impianto dell'Impresa era stato posto sotto sequestro in data 05/04/2013, convalidato poi il 06/04/2013.

Il 22/05/2013 (Prot. prov. Mi.n. 133227) veniva inoltrato ulteriore accertamento analitico eseguito da Amiacque s.r.l. su di un refluò prelevato presso l'impianto il 05/04/2013 – su richiesta urgente degli Organi di Polizia Giudiziaria - che nuovamente dava atto di mancato rispetto dei limiti di legge allo scarico in pubblica fognatura.

Al momento non è noto se vi sia stato un dissequestro e l'Impresa ad oggi non ha avanzato richiesta alcuna di dotarsi di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.

Tenuto conto dell'oggetto della controversia e visto l'interesse dell'Ufficio d'Ambito, con nota del 08/07/2015 (Prot. Uff. Ambito n.9356) si è richiesto alla Città Metropolitana di Milano che la costituzione in giudizio avverso il succitato ricorso avvenga per il tramite del Settore Avvocatura nell'interesse anche dell'Ufficio d'Ambito affinché indirettamente gli effetti si esplichino anche in favore dell'Azienda Speciale stante comunque l'interesse di quest'ultima a costituirsi in proprio vista la realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata di rifiuti speciali pericolosi posta in essere da ..

Ad oggi non è pervenuto riscontro.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

In data 06/07/2015 (prot. uff. amb. n. 9243) è stato notificato ricorso al Tar della Lombardia promosso dall'Impresa _____ contro il Comune di Vizzolo Predabissi, Comune di Vizzolo Predabissi – Area Urbanistica, edilizia pubblica e privata commercio e SUAP, nonché contro e nei confronti di Città Metropolitana di Milano, ARPA Lombardia, ATO Ufficio d'Ambito della provincia di Milano, ASL della Provincia di Milano 2, Regione Lombardia, Procura della Repubblica c/o Tribunale di Lodi. Comando di Polizia locale del Comune di Vizzolo Predabissi, _____, Unione dei Comuni sud est Milano “Parco dell'Addetta” per l'annullamento dell'ordinanza sindacale n. 4 del 30.04.2015 del Comune di Vizzolo Predabissi nonché di ogni altro provvedimento, atto, presupposto, connesso e consequenziale anche se non conosciuto.

L'ordinanza impugnata prevedeva che la ricorrente (_____):

- interrompesse immediatamente qualsiasi flusso di refluo costituito da percolato nel fiume Lambro proveniente da una discarica per rifiuti solidi urbani sita nel Comune di Vizzolo Predabissi e gestita dalla suddetta Impresa.
- Provvedesse alla rimozione di tutto il percolato presente nella vasca di accumulo e nei pozzi di raccolta dello stesso e alla sua gestione come rifiuto al fine di raggiungere l'obiettivo del battente uguale a zero nel corpo della discarica avviandolo presso impianti autorizzati.
- Provvedesse all'adozione delle misure di messa in sicurezza, d'emergenza e permanente dell'intero impianto al fine di evitare le fuori uscite di percolato dai pozzi ed in generale dalla discarica.

Con la sopra riportata ordinanza il Comune intimava alla ricorrente di presentare un progetto organico al fine di risolvere in modo definitivo le criticità presenti.

Si segnala che l'Ufficio d'Ambito ha trasmesso proprio parere di competenza nell'ambito del procedimento di Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006– per cui è autorità competente la Città Metropolitana di Milano il 23/12/2014 (Prot. Uff. Ambito n.14761)), relativamente ad una istanza di Post Gestione della discarica di Vizzolo Predabissi ubicata in Località Cascina Montebuono snc, ai fini del rinnovo con aggiornamento dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali rilasciata dall'ATO Provincia di Milano in data 28.03.2011 (Prot. Prov. Mi n. 52223) dell'Impresa _____ che parrebbe, dall'esposizione dei fatti di causa, aver acquisito dalla ricorrente _____ ramo d'Azienda relativo alla discarica.

Dato atto che non si ritiene sussistere un interesse diretto dell'Ufficio d'Ambito alla costituzione in giudizio avverso il ricorso di che trattasi e che tuttavia occorrerebbe monitorarne l'andamento per i possibili risvolti che potrebbero esservi per la posizione autorizzatoria dell'Impresa Vizzolo Ambiente s.r.l.

MET. EXTRA spa

In data 20.02.2015 (Prot. Uff. Amb. n. 2336) è stato notificato ricorso avanti al TAR per la Lombardia dalla _____ per la dichiarazione di illegittimità del silenzio illegittimamente serbato dalla _____



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

Pubblica Amministrazione in relazione all'obbligo di concludere il procedimento originariamente avviato su istanza della ricorrente in data 15.12.2010 nonché per l'accertamento dell'obbligo di provvedere, in relazione alla medesima istanza mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

La ricorrente in data 15.12.2010 aveva avanzato istanza ex art. 208 del D. Lgs 152/06 finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione unica all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R4) di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi, per l'impianto ubicato nel Comune di Pregnana Milanese. L'impresa sottolineava nel ricorso che, benchè avesse provveduto ad integrare come richiesto la documentazione fornita in sede di istanza e fossero stati acquisiti, in sede di Conferenza dei servizi, i pareri degli enti coinvolti, l'Amministrazione provinciale non aveva ancora rilasciato il provvedimento conclusivo.

In data 23.02.2015 (prot. uff. amb. n. 2428) l'Ufficio d'Ambito comunicava al Settore Avvocatura della Città Metropolitana di aver già provveduto all'emissione dell'allegato tecnico di sua competenza (prot. uff. amb. n. 1110 del 05.02.2014) nell'ambito del suddetto procedimento e chiedeva le motivazioni sottese al mancato rilascio del provvedimento finale segnalando che non vi fosse interesse alla costituzione in giudizio da parte dell'Azienda.

Successivamente a seguito dell'emissione del titolo autorizzatorio (R.G. N. 1748 del 04.03.2015) da parte del competente Settore della Città Metropolitana, in data 04.03.2015 (prot. uff. amb. n. 3009 del 06.03.2015) veniva comunicato dal Settore Avvocatura che l'Impresa confermava la decisione di non proseguire nel giudizio davanti al TAR per carenza di interesse.

In data 02/07/2015 (Prot. Uff. Amb. n. 9072) è stato notificato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica promosso dalla _____ contro la Città Metropolitana, nonché per quanto occorrer possa contro Ato Provincia di Milano, Comune di Pregnana Milanese, l'ASL della Provincia di Milano 1, l'ASL della Provincia di Milano 1 – Prevenzione Medica, ARPA Lombardia, ARPA Dipartimento di Milano, Amiacque srl, ARPA Dipartimento di Milano – Distretto di Parabiago per l'annullamento della Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 1748/2015 del 04/03/2015 ex art. 208 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. dell'Azienda _____ per l'impianto di gestione rifiuti speciali non pericolosi ubicato nel Comune di _____ (doc. 1), notificata in pari data,

con riferimento alle seguenti prescrizioni:

- 1.6 dell'Allegato Tecnico A, secondo cui *"il quantitativo massimo di rifiuti non pericolosi sottoposti alle operazioni di recupero (R4) è di 26.100 tl anno, pari a 1 09 ti giorno"*;
- 2.14 dell'Allegato Tecnico A, secondo cui *"i veicoli a combustione utilizzati all'interno dell'impianto dovranno essere dotati di filtro antiparticolato"*;
- 3.4 del Allegato B, "Parere di competenza scarichi in pubblica fognatura" prot. n. 1109 del 5.02.2014 redatto da ATO - Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano, secondo cui *"Entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, il Gestore dell'Impianto deve volanizzare la portata dello scarico delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia in rete fognaria pubblica ad una portata non superiore a 20 l/sec per ettaro di superficie scolante drenata"*,

In particolare la ricorrente sottolinea che durante la prima Conferenza di servizio indetta al fine di approvare il progetto presentato dall'Impresa all'esercizio delle operazioni di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi presso l'impianto ubicato nel Comune di Pregnana Milanese venivano richieste alla stessa integrazioni da parte degli enti partecipanti tra i quali era presente anche ATO Provincia di Milano, mentre nella Conferenza di Servizi conclusiva del 15.01.2014 rimandata il 24.01.2014 ATO Provincia di Milano con nota del 23/01/2014 (prot. uff. amb. n. 16929), comunicava di essere "impossibilitato ad esprimere il proprio parere di competenza essendo in attesa di ricevere le prescrizioni tecniche, del gestore della rete fognaria". Successivamente, a lavori della conferenza conclusi, ATO ha trasmesso il proprio parere di competenza,



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

relativamente agli scarichi in pubblica fognatura con nota del 5.02.2014 (prot. uff. amb. n. 11099) comprensivo della prescrizione impugnata.

Secondo la ricorrente il parere di ATO avrebbe dovuto essere espresso in Conferenza di Servizi, per consentire una contestuale valutazione del progetto da parte di tutti gli Enti e all'istante di poter controdedurre. Del resto, se ATO, viene affermato nel ricorso, fosse stata presente in Conferenza di Servizi, avrebbe ricevuto i chiarimenti forniti dall'Impresa con la propria nota del 15.1.2014 (prot. uff. amb. n. 442 del 16.01.2014), nella quale la stessa aveva ben chiarito come il progetto fosse stato redatto tenendo conto della necessità di volanizzazione, e come quindi non fosse necessario procedere con alcun ulteriore intervento, come invece prescritto da ATO.

Detto parere, inoltre, è privo di motivazione e non tiene conto delle effettive caratteristiche del progetto, compiutamente espresse dall'istante nel corso del procedimento e ribadite nella lettera del 20.5.2015 (prot. uff. amb. n. 6751 del 21.05.2015)

Fermo restando che l'Ufficio d'Ambito, rispetto ai fatti sopraesposti, non avrebbe potuto esprimersi in assenza del parere reso dal Gestore del servizio idrico integrato in quanto la formulazione di prescrizioni autonome rilasciate in assenza di determinate informazioni tecniche fornite dal Gestore stesso avrebbero potuto comportare interferenze (con possibili ripercussioni negative sull'ambiente) sulla conduzione del pubblico servizio di fognatura e depurazione di competenza esclusiva del Gestore (e non dell'Ufficio d'Ambito), tenuto conto altresì che la sopraccitata prescrizione 3.4, riportata nel parere dell'Ufficio d'Ambito, discende dalla trasposizione della identica n. 8 riportata nel parere reso dei tecnici della società Amiacque del 24 gennaio 2014 (prot. Ufficio d'Ambito n. 772 del 27 gennaio 2014) i quali, alla luce dei fatti, non hanno evidentemente ritenuto esaustiva la documentazione fornita dalla società antecedentemente alla data della conferenza dei servizi in relazione al tema della laminazione delle portate da conferire in pubblica fognatura (documentazione riconfermata dall'Società nella medesima forma e sostanza con la sopraccitata lettera del 20.05.2015 - prot. uff. amb. n. 6751 del 21.05.2015) non si può dubitare sull'esistenza, in capo all'Ufficio d'Ambito, di un interesse forte nel giudizio per difendere l'operato dell'Azienda.

Dato atto che lo Studio Legale Galbiati, Sacchi e Associati nella persona del socio Avv. Maria Cristina Colombo già difensore dell'Azienda in altri contenziosi risulta avere comprovata esperienza e competenza nel SII anche con particolare riferimento alla materia di cui trattasi.

Richiamata l'offerta economica presentata dallo Studio Legale Galbiati Sacchi e Associati nella persona del Socio Avv. Cristina Colombo il 21/07/2015 (Prot. Uff. Ambito n.10098) su richiesta dell'Ufficio d'Ambito del 16/07/2015 (Prot. Uff. Ambito n. 9864)

- 1) pari ad euro 2620 (esclusa iva e contributi) quale preventivo di spesa relativo alla sola predisposizione delle controdeduzioni nel ricorso straordinario
- 2) ovvero ad euro 6220 (esclusa iva e contributi) preventivo di spesa riguardante sia la trasposizione, sia la successiva fase da svolgersi avanti il TAR Lombardia ai sensi dell'art. 48 cod. proc. amm..

Considerato, come segnalato dal Legale che l'Ufficio d'Ambito ha infatti due alternative per procedere alla propria difesa.

- 1) Nel termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso straordinario, procedere alla redazione di una memoria di costituzione e difesa nell'ambito del ricorso stesso, ove indicare tutte le controdeduzioni alle censure avanzate dalla ricorrente.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

- 2) Sempre nel termine di 60 giorni dalla notifica, chiedere la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale, in modo che lo stesso venga valutato dal TAR Lombardia. In questo caso, oltre ad una valutazione giudiziale della vicenda, sarebbe certamente possibile contraddire maggiormente con le controparti. Peraltro, in caso di eventuale sentenza sfavorevole, sarebbe sempre possibile procedere all'impugnativa avanti il Consiglio di Stato.

E stato evidenziato infatti che in caso di eventuale accoglimento del ricorso straordinario, le possibilità di impugnazione risulterebbero molto limitate: *“dal principio di alternatività tra il ricorso straordinario al Capo dello Stato e ricorso giurisdizionale discende che i provvedimenti decisori di ricorsi straordinari non possono essere impugnati in sede giurisdizionale, salvo che per vizi di forma o di procedimento propri dei provvedimenti medesimi, con esclusione quindi di ogni possibilità di sindacato in ordine a quanto già valutato dal Consiglio di Stato in sede di emissione del parere”*.

Tale preclusione emerge in modo chiaro dall'art. 10, comma 3 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, il quale, nel considerare l'ipotesi in cui il controinteressato non chieda la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario, prevede che il mancato esercizio di tale facoltà inibisce allo stesso l'impugnazione in sede giurisdizionale della decreto decisionale del Presidente della Repubblica, *“salvo che per vizi di forma o di procedimento propri del medesimo”* (cfr. Cons. Stato, Sezione V, 27 febbraio 2007, n. 999; nello stesso senso, cfr. Cons. Stato Sez. VI, 27 agosto 2010, n. 5985).

L'impugnazione, quindi, potrebbe investire unicamente *“questioni di cui non può in alcun modo essere investito il Consiglio di Stato in sede consultiva e pertanto solo quelle attinenti alla fase successiva all'emissione del parere da parte di quest'ultimo, e cioè quelle concernenti eventuali vizi del procedimento di adozione del decreto del Presidente della Repubblica (vedasi in tal senso: Consiglio di Stato, sez. IV, 10 dicembre 1986 n.836)”* (cfr. Cons. Stato, Sezione V, 27 febbraio 2007, n. 999).

Pertanto, in relazione a quanto precede, è possibile concludere che non è ammissibile *“la disputa nel merito di questioni la cui soluzione è devoluta alla procedura contenziosa, così come è inammissibile ogni contestazione in ordine al contenuto, alla adeguatezza ed alla congruità della motivazione accolta nella decisione del ricorso straordinario, consistente nel parere del Consiglio di G.A. emesso in sede consultiva. Il giudice amministrativo, infatti, non può essere investito dell'esame e della definizione di controversie che vanno risolte nella sede contenziosa, alternativa a quella giurisdizionale, alle quali le parti si sono liberamente affidate. In conclusione il mancato esercizio della facoltà di trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale, preclude ai controinteressati, cui sia stato notificato il ricorso straordinario l'impugnazione dinanzi al giudice amministrativo, salvo che per errores in procedendo”* (cfr. TAR Sicilia Catania Sez. II, 20 gennaio 2011, n. 142).

In effetti, osserva il Consiglio di Stato, *“se fosse ammissibile il controllo di legittimità del decreto presidenziale che decide il ricorso straordinario, il giudice amministrativo sarebbe investito della cognizione dei vizi dell'atto lesivo, per la via mediata della denuncia degli errores in iudicando che inficiano quella decisione, il che eliderebbe l'effetto preclusivo determinato dalla proposizione del ricorso straordinario e vanificherebbe il principio di alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale”* (Cons. Stato Sez. VI, 27 dicembre 2010, n. 9399).

Dato atto che per tutto quanto espresso parrebbe opportuno procedere alla notifica della richiesta di trasposizione del ricorso in sede giudiziale.

Considerata la compatibilità di spesa in relazione al bilancio di previsione annuale e pluriennale.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

Per il presente atto non dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.


Il Direttore Generale
Avv. Italia Pepe

Il Presidente vista la Relazione Tecnica di cui sopra, presenta la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente provvedimento

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore Generale

Visti:

- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

- 1) di prendere atto del decreto di citazione in giudizio nei confronti di _____ e dell'Impresa _____, e di autorizzare che la costituzione in giudizio avvenga per il tramite del Settore Avvocatura della Città Metropolitana di Milano nell'interesse dell'Ufficio d'Ambito affinché indirettamente gli effetti si esplichino anche in favore dell'Azienda Speciale.
- 2) Di demandare al Direttore Generale l'inoltro della presente deliberazione alla Città Metropolitana Settore Avvocatura ed al Direttore Generale affinché si riceva riscontro in ordine alla costituzione in giudizio come deliberato al punto 1). In caso di riscontro non favorevole il Direttore Generale è autorizzato ad acquisire offerta economica da parte dello Studio Legale Galbiati Sacchi e Associati nella persona del socio Avv. Cristina Colombo al fine di consentire una tempestiva tutela degli interessi dell'Azienda recandone opportuna informativa al Consiglio nella prima seduta utile.
- 3) di autorizzare la non costituzione in giudizio nel ricorso al Tar della Lombardia promosso dall'Impresa _____ contro il Comune di Vizzolo Predabissi, Comune di Vizzolo Predabissi – Area Urbanistica, edilizia pubblica e privata commercio e SUAP, nonché contro e nei



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

confronti di Città Metropolitana di Milano, ARPA Lombardia, ATO Ufficio d'Ambito della provincia di Milano, ASL della Provincia di Milano 2, Regione Lombardia, Procura della Repubblica c/o Tribunale di Lodi, Comando di Polizia locale del Comune di Vizzolo Predabissi, *[redacted]*, Unione dei Comune sud est Milano "Parco dell'Addetta" per l'annullamento dell'ordinanza sindacale n. 4 del 30.04.2015 del Comune di Vizzolo Predabissi nonché di ogni altro provvedimento, atto, presupposto, connesso e consequenziale anche se non conosciuto per le motivazioni espresse in premessa

- 4) Di demandare al Direttore Generale l'inoltro della presente deliberazione alla Città Metropolitana – Settore Avvocatura al fine di acquisire l'impegno ad informare periodicamente ATO sull'andamento del giudizio nell'ambito del ricorso al Tar della Lombardia promosso dall'Impresa *[redacted]*.
- 5) Di approvare la costituzione in giudizio nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica promosso dall'Impresa *[redacted]* affidandone la difesa allo Studio legale Galbiati, Sacchi e Associati nella persona del socio Avv. Colombo procedendo alla notifica della richiesta di trasposizione del ricorso in sede giudiziale.
- 6) Di dare atto che l'incarico di difesa sarà comprensivo di ogni facoltà compresa quella di proporre eventuale appello;
- 7) Di prendere atto che l'importo contrattuale presunto per la formalizzazione del contratto di assistenza legale pari ad euro 6.220 (esclusa iva e contributi) è compatibile con le previsioni di bilancio annuale e pluriennale a carico dello stesso;
- 8) Di demandare al Direttore Generale il conferimento dell'incarico di difesa ed il compimento di tutti gli atti necessari conseguenti;
- 9) Di dare mandato al Direttore Generale di inoltrare la presente deliberazione ad Amiacque s.r.l. ed al Settore partecipazioni della Città Metropolitana di Milano.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- rilevata l'urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all'Azienda;
- visto l'art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- con unanime votazione, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Italia Pepe

data 28.07.2015

firma

SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA
SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'UFFICIO D'AMBITO E PERTANTO
NON E' DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL DIRETTORE GENERALE

Nome

data

firma

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
 Contrario

IL DIRETTORE GENERALE

Nome Avv. Italia Pepe

Data 28/07/2015

firma

IL PRESIDENTE

Giancarla Marchesi

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Italia Pepe



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Direttore Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nell'Albo Pretorio online dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano, ai sensi dell'art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69, nonché per la pubblicazione in amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 se dovuta.

Milano li 28/07/2015


IL DIRETTORE GENERALE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.
- per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.

Milano li 28/07/2015


IL DIRETTORE GENERALE

